



UNCI AGROALIMENTARE

AUDIZIONE DEL 13-02-2019

Senato della Repubblica- Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare

Audizione su ddl n. 164 e 86 consumo del suolo

Il Presidente
Gennaro Scognamiglio
Relatori:
Dott. Agr. Pasquale Crispino

NORMATIVA EUROPEA

L'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo è stato definito a livello europeo già con la Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006, che ha sottolineato la necessità di porre in essere buone pratiche per ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo e, in particolare, della sua forma più evidente e irreversibile: l'impermeabilizzazione. Questo obiettivo generale è stato poi ulteriormente rafforzato dal Parlamento Europeo con l'approvazione "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" dove uno specifico capitolo viene dedicato alla terra e ai suoli. Per queste risorse, considerate a un tempo strategiche e vitali, viene fissato un obiettivo molto ambizioso e insieme di vasta portata, per quanto comporta a livello urbanistico e territoriale: entro il 2020 le politiche comunitarie dovranno tenere conto dei loro impatti diretti e indiretti sull'uso del territorio, a scala europea e globale, e il trend del consumo di suolo dovrà essere sulla strada per raggiungere l'obiettivo del consumo netto di suolo zero nel 2050.

La Commissione ha ritenuto utile anche indicare le priorità di azione e le modalità per raggiungere tale obiettivo e, nel 2012, ha pubblicato le linee guida per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo.

La priorità nelle politiche di contenimento del consumo di suolo rimane comunque quella di favorire la rigenerazione e riqualificazione del tessuto urbano esistente intervenendo sulle aree dismesse e sul patrimonio edilizio.

Fatta questa doverosa premessa, passiamo all'esame dei due disegni di legge sul consumo di suolo oggetto dell'audizione.

L'esistenza di una pluralità di DDL che si occupano della tematica non consente di formulare precise proposte, non essendovi, per l'appunto, un unico testo unico di riferimento.

La Proposta di legge certamente costituisce uno strumento per salvaguardare gli spazi vitali per il benessere dei cittadini e di tutta la comunità attraverso la gestione dei territori, il riuso e la rigenerazione dei suoli già urbanizzati, il risanamento del costruito mediante la ristrutturazione ed il restauro degli edifici già esistenti.

I due ddl hanno come obiettivo quello di stabilire che non sarà più consentito nuovo consumo di suolo per qualsivoglia destinazione, e che le esigenze insediative e infrastrutturali saranno soddisfatte esclusivamente con il riuso, la rigenerazione dell'esistente patrimonio insediativo ed infrastrutturale.

UNCIAGROALIMENTARE, Associazione di categoria e tutela del comparto agroalimentare ritiene di fondamentale importanza i due disegni di legge oggetto di approvazione.

In particolare ritiene che l'approvazione di una legge sul responsabile consumo del suolo rappresenti per il comparto agricolo un traguardo importante.

Infatti, consumo del suolo significa perdita di terreno fertile per l'agricoltura, e la perdita di terreno fertile costituisce un danno all'economia del comparto agroalimentare, settore economicamente già sofferente.

UNCIAGROALIMENTARE ritiene che attraverso la rinaturalizzazione del territorio si migliora la qualità del paesaggio, s'incrementa la biodiversità, si conservano le risorse rinnovabili e si aumenta la qualità della vita.

La superficie agricola utilizzata si è ridotta drasticamente, a ciò si aggiunga i notevoli cambiamenti climatici che causano ogni anno danni permanenti al comparto agricolo.

Secondo i dati elaborati da Ispra e Istat, tra il 2013 e il 2015, ben 250 chilometri quadrati di aree naturali e agricole sono state ricoperte con asfalto e cemento, fabbricati residenziali e produttivi, centri commerciali, servizi e strade.

Venendo al merito dell'esame dei due ddl oggetto di audizione UNCIAGROALIMENTARE ritiene gli stessi siano sicuramente migliorativi rispetto al testo di legge non approvato alla Camera dalla precedente legislatura, anche se solleva delle perplessità sull'esistenza di una pluralità di DDL che si occupano della tematica e che non consentono di formulare proposte emendative rispetto ad un unico testo unico di riferimento.

Art. 2 DEFINIZIONE

In merito all'art. 2 "definizioni" si evidenzia la necessità di intervenire al fine di assicurare la conformità del contenuto agli orientamenti comunitari e delle Nazioni Unite. La non corretta definizione di suolo così come evidenziato anche dall'ISPRA nella precedente audizione potrebbe comportare, comporterebbe la non omogeneità del dato e la grave sottostima del consumo di suolo reale

Pertanto si propone di modificare le definizioni di "consumo di suolo", di "impermeabilizzazione" e di "area urbanizzata".

Inoltre la proposta di legge definisce come agricoli non solamente i terreni qualificati come tali dallo strumento urbanistico, ma anche le altre superfici non impermeabilizzate alla data di entrata della legge.

Sarebbe opportuno prevedere che la definizione di superficie agricola trovasse la sua origine nell'ambito della strumentazione urbanistica e cioè identificando quelle aree qualificate espressamente come tali e per le quali sia riconosciuta la specifica destinazione agricola.

Art. 6 COMPENDI AGRICOLI NEO - RURALI

Il ddl 86 introduce all'art. 6 il concetto di “**compendio agricolo neo-rurale periurbano**” definito come “insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e riqualificazione che viene dotato di tutti i servizi urbanistici e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati”

Le regioni ed i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono qualificare come compendi agricoli neorurali gli insediamenti rurali locali, se rispettate talune condizioni.

A nostro avviso si può rischiare di trovarci di fronte ad iniziative legislative già poste in essere dalle Regioni, che non tengano conto delle peculiarità territoriali molto diversificate a livello regionale.

Art. 7 – DIVIETO DI MUTAMENTO E DI DESTINAZIONE

Riteniamo che sia opportuno precisare e chiarire se può esistere un regime diverso tra le superfici interessate dalle misure del PSR e quelle dei compendi agricoli (o ambiti agricoli) più in generale interessati dalla presente legge.

FASE TRANSITORIA.

Altra criticità che UNCIAGROALIMENTARE intende sollevare riguarda poi il dettato sul regime transitorio.

La proposta di legge stabilisce che dall'entrata in vigore della legge e fino all'adozione delle misure di riduzione da parte delle Regioni non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici e per le opere prioritarie.

A nostro avviso riteniamo che la delega alle Regioni di emanare proprie leggi per regolamentazione della materia potrebbe vanificare e rallentare il processo considerate le oggettive e storiche difficoltà di accordo nell'ambito delle conferenze Stato/Regioni e Regioni/Comuni.

Tali criticità potrebbe emergere qualora la normativa regionale abbia già definito regole diverse rispetto a quella statale in termini temporali.